



COMUNE DI CAMPODORO

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE

NR. 21 del 26-11-2021

Adunanza di Prima convocazione

Seduta

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 533 Reg. Pubbl.

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 16-12-2021

all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, fino al 31-12-2021

IL MESSO
Parfazi Patrizia

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di novembre alle ore 19:30 nell' Atrio scuola M. Montessori via Municipio, 22 I per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di Prima convocazione. All'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente/Assente
----------------	------------------

VEZZARO GIANFRANCO	Presente
GRANDIS ELENA	Presente
MEZZARO LUCA	Presente
PICCOLO GIAN PAOLO	Presente
CARMIGNOTTO DENIS	Presente
PETRICIG ROBERTA	Presente
BARBIERI DENIS	Presente
GUERRA MARIALUISA	Presente
GOTTARDO VINCENZO	Assente
RAMPAZZO ANDREA	Presente
RAMINA MASSIMO	Presente

Totale: Presenti: 10 Assenti: 1

CERTIFICATI DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune e che nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scarangella Luca

Assiste alla seduta Scarangella Luca Segretario Comunale.

Il Sig. PICCOLO GIAN PAOLO nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

MEZZARO LUCA
CARMIGNOTTO DENIS
RAMPAZZO ANDREA

Invita il Consiglio a discutere e deliberare sugli oggetti compresi nell'ordine del giorno della odierna seduta.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

PRESIDENTE
F.to PICCOLO GIAN PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Scarangella Luca

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni,

con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

VISTA la delibera consiliare n. 3 del 30.07.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATE le precedenti Deliberazioni nelle quali si è proposto, in base alle specifiche necessità di bilancio di previsione 2021, di mantenere le aliquote IMU nella stessa misura di quelle in vigore per l'anno 2020;

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 06.09.2014 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla legge 147/2013 come di seguito descritto:

- Aliquota 3,8 per mille (IMU) per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze con detrazione per abitazione principale di euro 200,00;
- Aliquota 7,60 per mille (IMU) per tutti gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" quota riservata allo Stato;

- Aliquota 0,90 per mille (IMU) per tutti gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" maggiorazione a favore del Comune;
- Aliquota di base 8,5 per mille IMU (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili);

TENUTO CONTO dell'abolizione della TASI e delle modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio e l'erogazione dei servizi alla cittadinanza, le aliquote della nuova IMU sono state rimodulate unicamente nei confronti di quei soggetti che sino al 2019 erano tenuti al versamento anche della TASI (vedasi Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 06.09.2014), garantendo una complessiva invarianza del gettito e nel contempo l'assenza di ulteriori aggravii in capo ai contribuenti, nella seguente misura:

- Aliquota 2.2 per mille (TASI) per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

Aliquota 1 per mille (TASI) per i Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, di cui all'art.1, comma 750, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Successivamente, il Consiglio Comunale, con votazione palese dal seguente esito:

- presenti: n. 10
- favorevoli: n. 8
- contrari: n. 2 (Andrea Rampazzo – Massimo Ramina)

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2022, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
2. di azzerare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, di cui all'art.1, comma 751, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
3. di determinare l'aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, di cui all'art.1, comma 750, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	8,50 (otto virgola cinquanta per mille)
2	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", con esclusione della categoria D/10;	7,60 (sette virgola sessanta per mille) a favore dello Stato 0,90 (zero virgola novanta a favore del Comune)
3	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,00 (sei per mille)
4	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 (uno per mille)
5	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0 (zero per mille)

4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;
5. copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine previsto dalla normativa vigente;

Successivamente, il Consiglio Comunale, con votazione palese dal seguente esito:

- presenti: n. 10
- favorevoli: n. 8
- contrari: n. 2 (Andrea Rampazzo – Massimo Ramina)

controllata dagli scrutatori e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale si dichiara la presente urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

I contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio presente sul portale web comunale all'indirizzo:

https://www.digital4democracy.com/seduteonline/campodoro/play.php?flv=CMPDR_77094_96124_001_20211126&time=414&time=414

PARERI

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000:

Il Responsabile del Servizio
F.to Pierobon Matteo

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pierobon Matteo
